



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE:
ELEMENTO SOGGETTIVO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di LECCE - Sezione 1,
Sentenza n. 1746 del 3/10/2025.

Composizione

Pres. D'Antonio e Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE.

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE - Sanzioni amministrative in materia
tributaria - Presunzione di colpa a carico del contribuente - Sussistenza -
Conseguenze - Fattispecie.

Massima

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai
fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art.
5 del d.lgs. n. 472/1997, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria,
senza che occorra, da parte dell'Amministrazione finanziaria, la concreta
dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una
presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia
commesso.

Rif. normativi

Art. 5 del d.lgs. n. 472/1997.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 22329 del 13/9/2018 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro